

Spese giudiziali civili - distrazione delle spese - Cass. n. 13516/2017

Impugnazione del capo della sentenza relativo alle spese processuali – Contestazione della pronuncia di distrazione - Legittimazione del difensore distrattario - Contestazione dell'ammontare della liquidazione – Legittimazione della parte sostanziale - Fondamento.

In sede di gravame, il difensore distrattario delle spese processuali assume la qualità di parte, sia attivamente che passivamente, solo quando l'impugnazione riguarda la pronuncia di distrazione in sé considerata, con esclusione delle contestazioni relative al loro ammontare, giacché l'erroneità della liquidazione non pregiudica i diritti del difensore, che può rivalersi nei confronti del proprio cliente in virtù del rapporto di prestazione d'opera professionale, bensì quelli della parte vittoriosa, che, a sua volta, è tenuta al pagamento della differenza al proprio difensore e che è legittimata, pertanto, ad impugnare il capo della sentenza di primo grado relativo alle spese, pur in presenza di un provvedimento di distrazione, in caso di loro insufficiente quantificazione, avendo interesse a che la liquidazione giudiziale sia il più possibile esaustiva delle legittime pretese del professionista.

Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 13516 del 30/05/2017

Spese giudiziali

Corte

Cassazione

13516

2017